

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 131/21 del 12-9-2021

Nuove norme per accesso a scuole e rsa

Le norme in materia di certificazione verde, oggetto di numerose polemiche e anticipazioni, sono state finalmente pubblicate: si tratta del decreto legge n. 122 del 10-9-2021 pubblicato sulla Gu n. 217 dello stesso giorno ed entrato in vigore il giorno successivo.

Il decreto, invero, è più ampio ed è così strutturato.

L'articolo 1 introduce gli articoli 9ter1 e 9ter2 al DI 52/2021 dedicato all'accesso nelle scuole.

L'articolo 2 prevede invece l'estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. In questo caso è aggiunto un articolo (4bis) al DI 44/2021.

Anche se recenti, occorre fare un passo indietro e riepilogare le precedenti disposizioni relative alla scuola.

Il DI n. 111 del 6-8-2021 era già intervenuto sul DI 52 introducendo l'articolo 9ter che prevede l'obbligo di possesso e esibizione della certificazione verde dall'1-9-2021 al 31-12-2021 (termine della cessazione dello stato di emergenza Covid) per "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari..." (Cfr circolare Icn n. 121/2021).

Il 13-8-2021 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota tecnica nella quale è stato precisato che la norma riguarda le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, in termini generali e i servizi educativi 0-3 anni.

Per tutto il mese di agosto si è dibattuto sul fatto che l'obbligo riguardasse anche altri soggetti operanti nella scuola, ma non alle dipendenze pubbliche: educatori, addetti alle mense, addetti (ormai pochi) alle pulizie...

La logica avrebbe detto che almeno i primi, che svolgono un'attività simile a quella degli insegnanti pubblici a stretto contatto con gli studenti, ma attraverso semplici dichiarazioni l'obbligo è stato escluso: queste categorie non erano tra quelle richiamate dal DI 111.

Veniamo ora al DI 122.

1. Estensione delle disposizioni dell'articolo 9ter a ulteriori servizi

In primo luogo, si stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 9ter *si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65¹, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

Il richiamo all'articolo 9ter comporta che tutte le norme introdotte in agosto per le scuole valgano anche per queste tipologie di servizi.

Le verifiche all'accesso previste dal comma 4 dell'articolo 9ter *sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.*

Purtroppo, individuando due responsabili dei controlli si duplicano le procedure e si rendono meno chiare le responsabilità

A questo proposito ricordiamo poi che molte delle istituzioni che gestiscono questi servizi sono private e quindi la procedura di verifica sarà quella ordinaria.

In questo caso non opera alcun periodo transitorio in quanto il termine di inizio dell'obbligo previsto dall'art. 9ter (l'1-9-2020) è già scaduto e il DI 122 è entrato in vigore l'11-9.

¹ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

Il tempo per organizzare le operazioni di verifica è praticamente inesistente (oltre al fatto che il personale coinvolto non potrà ricorrere alla vaccinazione, ma soltanto ai tamponi).

2. Ampliamento dei destinatari dei controlli

Ancor più problematico si presenta il quadro delineato dal comma 2 dell'articolo 9ter1. Fino al 31-12-2021 *chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*

Queste misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Questo comma colma abbondantemente il vuoto normativo lasciato dal Dl 111: sono infatti ricompresi non solo gli operatori delle cooperative che svolgono servizi assistenziali ed educativi, gli addetti alle mense e alle pulizie, ma anche i semplici fornitori. A titolo di esempio rientrano gli addetti alle manutenzioni, i fornitori, gli accompagnatori degli studenti.

In questo caso però non vi è una estensione delle norme previste dall'articolo 9ter.

Si prevede quindi (comma 4) che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 siano tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni appena illustrate.

La discontinuità rispetto all'art. 9ter consiste nel fatto *che nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo (cioè dai dirigenti scolastici), deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*

Nello spazio di 48 ore (che comprendono il sabato e la domenica) i responsabili dei servizi esterni devono coordinarsi coi dirigenti scolastici per questi controlli.

Si presentano comunque situazioni molto diverse. In caso di "fornitori esterni" il datore di lavoro effettuerà, o farà effettuare, la verifica prima della partenza degli addetti dalla sede aziendale. Nel caso dei servizi educativi, le cooperative dovranno organizzare un servizio di verifica prima dell'ingresso degli operatori dedicando personale a queste attività con inevitabile aumento degli orari di lavoro e quindi dei costi.

Soluzioni semplici ipotizzate da alcuni, quali la raccolta di copia delle certificazioni degli operatori o di dichiarazioni degli stessi circa la scadenza delle certificazioni, cozzano contro le indicazioni fornite dal Garante della privacy secondo il quale il controllo si deve limitare al mero possesso del certificato verde e deve essere fatto quotidianamente, prima dell'ingresso del personale in servizio (senza creare dunque liste con scadenze della certificazione verde).

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Dpcm adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Il comma 5 prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 (possesso ed esibizione da parte dei lavoratori) e 4 (controllo da parte dei dirigenti scolastici e dei datori di lavoro) sia *sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35* (multa da 400 a 1.000 euro).

In tutto questo accavallarsi impreciso di norme, forse però la maggiore carenza riguarda il non aver previsto le conseguenze per i lavoratori non in possesso della certificazione.

Ricordiamo che infatti che non si applica l'articolo 9ter², anche se le conseguenze immediate possono essere simili.

Di fatto per svolgere attività all'interno delle scuole è necessario il possesso della certificazione verde. Chi non la possiede non ha i requisiti per svolgere il lavoro e quindi, se non può svolgere altra attività, deve essere sospeso.

Anche in questo caso la situazione è diversa tra le imprese che svolgono l'attività esclusivamente all'interno delle scuole, dove è praticamente automatica la sospensione, da quelle che svolgono una pluralità di servizi. Ad esempio, l'impresa che svolge le manutenzioni invierà i lavoratori con certificazione nelle scuole e quelli senza in altri servizi.

3. Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Il DI 44/2021 sul quale si interviene ora riguardava in origine gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (Cfr. circolare Icn n. 58/21).

Quando fu emanato, il decreto 44 sollevò molte critiche in quanto la procedura era farraginosa (le sospensioni dei non vaccinati sono ancora in corso dopo 5 mesi) e soprattutto l'obbligo vaccinale riguardava soltanto alcune categorie.

Il decreto in esame, dopo mesi e peraltro in modo confuso, tenta di porre rimedio alla situazione. Come per la scuola anche in questo caso il raggio di azione della norma è molto ampio.

Dal 10-10-2021 al 31-12-2021 l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 DI 44 si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1bis³ (che però solo in parte coincidono con quelle dell'art. 4).

Anche in questo caso l'obbligo non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

La procedura di controllo è *in capo ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 1bis e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni.*

L'acquisizione delle informazioni avverrà attraverso una procedura (semplificata?) adottata con un Dpcm di prossima emanazione utilizzando la normativa emergenziale (art. 17bis DI 18/2020).

Ai lavoratori interessati al provvedimento (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1bis) si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. In caso di mancata vaccinazione e di impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione si procederà alla sospensione senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Come si può notare questa parte del provvedimento riguarda il personale sanitario e gli altri dipendenti diretti della struttura. Non si può infatti ipotizzare la sospensione dei dipendenti di terzi che possono accedere solo occasionalmente alla struttura. Come per le

² In quel contesto il mancato possesso/esibizione della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata", il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola e *a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*".

³ Di seguito le strutture citate dall'articolo 1bis. Strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del Dpcm 12-1-2017 (So Gu n. 65 del 18-3-2017), strutture socio-assistenziali (linee guida ordinanza del Ministro della salute 8-5-2021 - Gu n. 110 del 10-5-2021).

scuole saranno i datori di lavoro ad adottare i provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti.

È però prevista una sanzione che riguarda coloro (anche i dipendenti di terzi) che accedono alle strutture senza la vaccinazione: si tratta della multa da 400 a 1.000 euro.

È appena il caso di evidenziare la disorganicità delle norme: da una parte l'obbligo è della vaccinazione, dall'altra della certificazione. Nella scuola gli insegnanti e le dirigenze hanno avuto oltre 20 giorni per adeguarsi, gli altri lavoratori e i loro datori di lavoro solo 48 ore.